



MIUR



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO RMIC85800G - ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA CASSIA 1694" Via Cassia, 1694 - 00123 Roma 

⊕ 06 30890110 
♣ 06 30890110 Codice Fiscale 97198520583

# REGOLAMENTO SUL CYBER BULLISMO

(Allegato al Regolamento d'Istituto)

Aggiornato dal collegio dei docenti nella seduta del 02/10/2018

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/11/2018

## **INDICE**

Riferimenti normativi	. 2
La decisione dell'Ambito 9	. 2
Usi consentiti	. 3
Sanzioni	. 4

#### Riferimenti normativi

Il cyberbullismo deve essere contrastato, così come previsto essenzialmente:

- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- *dagli artt.* 2043-2047-2048 *Codice Civile*;
- dalla legge 202/2016, approvata dal Consiglio Regionale del Lazio, per la prevenzione e il contrasto al bullismo;
- dalla legge 71/2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Pertanto resta valido che

"L'uso dei cellulari da parte degli alunni, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è vietato. Il divieto risponde ad una generale norma di correttezza che trova una sua codificazione nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998). La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni. Si ribadisce che le sanzioni disciplinari applicabili sono individuate da ciascuna istituzione scolastica autonoma all'interno dei regolamenti di Istituto nella cultura della legalità e della convivenza civile." (Direttiva Fioroni 15.03.2007)".

"Le Nuove tecnologie e web rappresentano ormai una realtà con cui fare i conti anche nell'ambito dell'attività scolastica. Smartphone e tablet sono utili, ad esempio, per registrare le lezioni o per fare ricerche. Ma non devono trasformarsi in strumenti di offesa usandoli per diffondere sulla rete video e foto che possono ledere la dignità di compagni o insegnanti...Spetta agli istituti scolastici decidere nella loro autonomia come regolamentare l'uso di questi dispositivi (Garante Privacy17.09.2013)

#### La decisione dell'Ambito 9

Gli alunni non dovranno far uso degli smartphone e dovranno tenerli spenti per tutto il tempo di permanenza nel plesso scolastico antimeridiano e postmeridiano (durante le lezioni in classe e/o in altri ambienti scolastici; durante gli intervalli; durante il tempo dei laboratori facoltativi e opzionali, recuperi o potenziamenti antimeridiani e pomeridiani;), avendo cura di riporli spenti negli zaini o in appositi armadietti/contenitori, salvo quanto disposto diversamente dal docente responsabile. Qualora gli studenti utilizzassero, a qualsiasi fine, lo smartphone senza averne avuto l'autorizzazione andranno incontro alle sanzioni previste da questo Regolamento e dalla normativa vigente. L'istituzione scolastica garantisce la necessaria e urgente comunicazione famiglia/studente. L'uso non consentito e reiterato nel tempo, dopo le comunicazioni e convocazioni dei genitori (v. Sanzioni), può configurarsi anche come "Culpa in educando" afferente alla figura genitoriale o di tutoraggio. In particolare la famiglia che ha il dovere e il diritto di mantenere, istruire ed educare i figli (art.30 Costituzione) è tenuta a:

 partecipare in modo attivo a tutte le attività di formazione/informazione sul fenomeno del bullismo fisico e online, proposte dall'istituzione scolastica;

- controllare i propri ragazzi sull'uso degli smartphone o di altri dispositivi, imponendo tempi e modalità d'uso in modo da ridurre i conseguenti stati d'ansia, depressivi dovuti all'abuso degli stessi;
- conoscere e sottoscrivere le sanzioni previste dalla presente sezione del regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

#### Usi consentiti

L'eventuale uso dello smartphone, del tablet o di altro dispositivo risponde ad esigenze e finalità totalmente diverse, per lo svolgimento di attività didattiche innovative e collaborative, che prevedano anche l'uso di dispositivi tecnologici e l'acquisizione da parte degli alunni di un elevato livello di competenza digitale, soprattutto per quanto riguarda l'uso consapevole e responsabile delle tecnologie. Si ricorda che la competenza digitale è una delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, identificate dall'Unione Europea. L'uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui telefoni cellulari è pertanto consentito, ma unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall'insegnante.

La scuola promuove iniziative di informazione e formazione sui temi dell'uso consapevole dei dispositivi informatici, dei nuovi media, dei social network e in generale delle applicazioni web e mobili. Tali iniziative sono rivolte principalmente agli alunni ma anche alle famiglie, Le iniziative sono pubblicizzate sul sito istituzionale della scuola.

### Sanzioni

Mancanza	Frequenza	Provvedimento	Soggetti
L'alunno ha lo smartphone	-		
Acceso.	1' volta	a cura del docente (prima volta) e trascritto sul diario o libretto personale dell'alunno/a con nota che sarà firmata dai genitori.	Docente
	2' volta	Comunicazione immediata ai genitori per la convocazione con il docente interessato o Coordinatore di classe o Dirigente.	Docente / DS
Effettua telefonate e/o attività non consentita su servizi di messaggistica o scambio di media e/o contenuti.		Previa comunicazione alla famiglia, dell'alunno/a sarà comunicata una sanzione disciplinare di sospensione fino a tre giorni anche con eventuale obbligo di frequenza con attività previste dal Regolamento di Disciplina. Al termine del periodo di sospensione il docente annoterà sul registro di classe l'ammissione al regolare svolgimento delle lezioni.	

L'alunno diffonde in modo non	l'Istituto coolastico conzignarà	ns /
		DS /
autorizzato	con l'allontanamento fino a	Consiglio di
immagini/video/audio anche	sette giorni con o senza	classe /
di terzi.	obbligo di frequenza.	Consiglio di
	L'istituto valuterà la	Istituto
	partecipazione dello studente	
	ad attività utili alla maggiore	
	consapevolezza del gesto	
	Compiuto da concordare tra il	
	Consiglio di classe ed il	
	Referente del Cyberbullismo.	
	Obbligo di rimozione del	
	materiale dal proprio profilo .	
Nei casi più gravi (sexting,		DS /
cyberstalking, cyber bashing)	con l'allontanamento fino a	Consiglio di
cyberstaiking, cyber basining)	quindici giorni con o senza	classe /
	obbligo di frequenza.	Consiglio di
		Istituto
		istituto
	partecipazione dello studente	
	ad attività utili alla maggiore	
	consapevolezza del gesto	
	compiuto.	
	Obbligo di rimozione del	
	materiale dal proprio profilo.	
	Sarà coinvolta la polizia postale	
	o altra forza dell'ordine per	
	l'accertamento dell'	
	ipotesi "Culpa in educando".	